



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza Sociale

Il giudice del lavoro del Tribunale di Crotone, Raffaele Gennaro Talarico a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 15.04.2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 382/2024 R.G. promossa

da

CIBILERTO FRANCA MARIA, con l'avv. LUIGI AMORUSO

- *ricorrente*

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
con l'avv. EMILIA TODARELLO

- *resistente*

nonché contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. MARIAGRAZIA CARNOVALE

- *resistente*

FATTO E DIRITTO

- 1.1. Con ricorso depositato il 15.02.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 133-2023-90028309-24/000, notificata l'08.01.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva chiesto il



pagamento, tra l'altro, di somme portate dai seguenti atti impositivi: AVA n. 433-2016-0000095-33/000; AVA n. 433-2016-00009404-21/000; AVA n. 433-2017-00003852-32/000; AVA n. 433-2018-00002276-20/000; AVA n. 433-2018-00009667-64/000.

A fondamento dell'opposizione poneva sia motivi inerenti alle formalità dell'esecuzione (nello specifico: difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento; violazione della legge n. 241/1990 con specifico riferimento alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento relativo agli avvisi di addebito; mancata redazione del verbale di contestazione ex art. 12 L. n. 212/2000) sia motivi attinenti al merito della pretesa creditoria (nello specifico: intervenuta prescrizione, anche alla luce della mancata consegna degli atti impositivi originari, o pagamento dei carichi scaduti; errato calcolo degli interessi applicati).

Tanto premesso, la sig.ra Ciliberto adiva l'intestato Tribunale chiedendo di *“accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento di quanto intimato all'odierno ricorrente; accertare e dichiarare l'illegittimità o comunque l'inefficacia della intimazione di pagamento e quindi dichiararne l'annullamento per i motivi sopra esposti e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. In subordine, accertare e dichiarare effettivamente l'importo esatto dovuto dal ricorrente all'Ente Creditore e per l'effetto.”*.

- 1.2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio dapprima l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che eccepiva nel rito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, argomentava per l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con conclusioni del seguente tenore letterale: *“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Crotone - Sezione Lavoro e Previdenza, contrariis reiectis, - in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'opposizione intentata dalla Sig.ra Franca Maria Ciliberto avverso l'avviso d'intimazione n. 133 2023 90028309 24 ed i sottesi avvisi d'addebito n. 433 2016 00000953 33, n. 433 2016 00009404 21, n. 433 2017 00003852 32, n. 433 2018 00002276 20 e n. 433 2018 00009667 64 e, per l'effetto, disporre il rigetto; - in via graduata, nella non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudicante ritenesse fondate le ragioni della ricorrente, mantenere indenne l'Agente della Riscossione dagli effetti negativi del giudicato per le ragioni spiegate. Con vittoria di spese ed onorari, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato, che si dichiara antistatario”*.
- 1.3. Con memoria costitutiva depositata il 24.06.2024, si costituiva altresì l'INPS, che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività sia rispetto al termine di cui all'art. 617 c.p.c., sia rispetto al termine di cui all'art. 24, co. 5, D.lgs. n. 46/1999; nel merito, argomentava per l'infondatezza del ricorso formulando le domande seguenti:



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/04/2026

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso perche inammissibile; in subordine rigettare il ricorso, perché infondato, condannando l’opponente al pagamento dei contributi di cui agli avvisi di addebito indicati nell’estratto di ruolo opposto, o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all’esito del giudizio, oltre sanzioni, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

- 1.4. Lette le note scritte sostitutive d’udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza contestuale.

* * *

2. Preliminarmente, dev’essere disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

- 2.1. Su tale specifica questione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente affermato che *“in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell’ art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 , nell’ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l’iscrizione a ruolo, al fine di far valere l’inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario [...] ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”* (in terminis, Cass. Ss.Uu., n. 7514/2022). La legittimazione dell’Agente della riscossione si radica, dunque, solo quando alla base dell’opposizione è posto un vizio attinente ad un atto proprio dell’Agente stesso.

- 2.2. Orbene, nel caso di specie la ricorrente agisce anche lamentando il difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento opposta perché il riscossore avrebbe omissso di esplicitare una succinta motivazione sulle ragioni degli importi. Trattasi, dunque, di vizio formale proprio dell’intimazione, radicandosi così la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

3. Sempre in via preliminare, è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 617 c.p.c. per quanto attiene ai motivi di natura formale.

- 3.1. Nello specifico, si rileva che la pretesa violazione della L. n. 241/1990 e dell’art. 12 L. n. 212/2000, non attenendo al merito della pretesa contributiva esercitata dall’INPS (per mezzo dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione) ma alla regolarità del procedimento esecutivo, costituiscono vizi formali dell’esecuzione, qualificando sul punto l’azione come opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618-bis c.p.c., con la quale si contesta il *quomodo*



dell'esecuzione forzata, cioè il suo regolare svolgimento. Ne consegue che sono sul punto applicabili le richiamate disposizioni del codice di rito, stante il rinvio di cui all'art. 29, co. 2, D.lgs. n. 46/1999 (cfr. Cass. n. 15116/2015) e l'assoggettamento dell'opposizione al termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto.

- 3.2. Pertanto, anche facendo decorrere tale termine dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento (08.01.2024), l'azione in parola doveva essere esercitata entro la data del 28.01.2024, mentre il deposito del ricorso è avvenuto il 15.02.2024. I motivi di opposizione succitati sono quindi inammissibili per tardività.
4. Deve altresì dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui la parte ricorrente, sul presupposto della mancata notifica degli avvisi di addebito indicati in premessa, fa valere, in via "recuperatoria", i vizi attinenti al merito della pretesa contributiva *ex art.* 24, co. 5, D.lgs. n. 46/1999.
- 4.1. Sul punto, si osserva che, in linea generale, è assunto consolidato in giurisprudenza che la mancata o irregolare notifica dell'avviso di addebito non possa penalizzare il destinatario privandolo dell'opposizione prevista dalla legge. Così, si riconosce che il momento di garanzia possa essere recuperato ammettendo l'opposizione tardiva nei confronti del primo atto idoneo a portare a conoscenza del soggetto la pretesa impositiva, così da poter esercitare validamente il suo diritto di difesa.

Da ciò deriva che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito (ad es. intimazione di pagamento), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, è ammissibile, ma solo se quest'atto successivo costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo, restando fermo il termine di decadenza per l'impugnazione.

In altre parole, il termine di impugnazione resta invariato, ma comincia a decorrere dalla conoscenza dell'avviso di addebito avvenuta tramite questo atto posteriore e, quindi, dalla possibilità di far valere il diritto alla tutela.

In tal senso si è posta Cass., n. 24506/2016 secondo cui *"nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata"* (ma in senso conforme anche Cass. n. 28583/2018 e Cass. n. 7156/2023).



4.2. Tanto premesso in punto di diritto, i motivi di opposizione attinenti al merito della pretesa contributiva per fatti antecedenti alla notifica degli atti impositivi (e segnatamente: prescrizione maturata prima della notifica degli avvisi di addebito e intervenuto pagamento delle poste debitorie prima di tale notifica), risultano inammissibili per il motivo assorbente costituito dall'avvenuta consegna, in data 27.05.2022, dell'intimazione di pagamento n. 133-2022-90003196-38/000, contenente il riferimento a tutti gli avvisi di addebito asseritamente mai conosciuti.

4.3. Ed invero, quanto alla regolarità della notifica, si premette che le regole che presidiano la notifica degli atti impositivi¹ non sono quelle relative alle notifiche degli atti giudiziari (L. n. 890/1982) ma quelle che riguardano le raccomandate ordinarie, con applicazione del regolamento postale (D.P.R. n. 655/1982 e D.M. del 01.10.2008); si parla, invero, di “notifica semplificata”, che ha superato anche il vaglio della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 175/2018).

Ne consegue che, nella fattispecie in parola, “la notifica di regola si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all' art. 2700 cod. civ., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex L. n. 890 del 1982” (in terminis, Cass. n. 21847/2025 e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata) e, pertanto “l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione, con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido” (in terminis, Cass. n. 26688/2022; v. anche, ex multis, Cass. 39159/2021).

¹ Si veda, ex multis, Cass. n. 10037/2019 che, nell'ambito di un quadro normativo sovrapponibile a quello relativo agli avvisi di addebito, quanto meno per effetto del rinvio contenuto nell'art. 30 D.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, ha affermato che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 813, della L. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982”; v. anche la recentissima Cass. n. 21847/2025.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/04/2026

- 4.4. Orbene, dalla documentazione in atti risulta che, prima della notifica dell'intimazione oggi opposta, sia stata consegnata, nel rispetto delle regole sopracitate che presiedono alla notifica degli atti impositivi, l'intimazione di pagamento n. 133-2022-90003196-38/000 in data 27.05.2022 (cfr. intimazione di pagamento di cui all'all. 6 della memoria dell'INPS, da cui risulta che l'intimazione in parola contenesse i riferimenti, anche dettagliati, agli avvisi di addebito nn. 433-2016-00000953-33/000, 433-2016-00009404-21/000, 433-2017-00003852-32/000, 433-2018-00002276-20/000 e 433-2018-00009667-64/000, cfr. pp. 1 ss. dell'intimazione; cfr. anche A.R. di cui al medesimo allegato, che riporta gli estremi dell'intimazione in parola e da cui risulta che la stessa sia stata consegnata a persona di famiglia, all'indirizzo della ricorrente risultante dallo "storico residenze" prodotto dall'INPS e peraltro anche indicato in ricorso).
- 4.5. A fronte di tale notifica, che bene ha dato al sig. Squillace contezza dell'esistenza dei crediti azionati, oltre che la possibilità di dedurre l'omessa comunicazione dell'AVA, l'odierno ricorso è stato depositato, avverso un atto successivo (l'intimazione di pagamento) in data 08.01.2024.
- 4.6. Ne consegue che il motivo di opposizione è inammissibile perché proposto oltre il termine di cui all'art. 24, co. 5, D.lgs. n. 46/1999, il quale non può che decorrere dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 133-2022-90003196-38/000, atto che certamente ha reso edotto il ricorrente della propria posizione debitoria. Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione avverso lo stesso, viceversa, l'opposizione che il ricorrente non ha potuto esercitare a causa di tali omissioni doveva essere tempestivamente "recuperata" avverso il primo atto con cui utilmente ha conosciuto l'esistenza di quello asseritamente non notificato, e cioè l'intimazione di pagamento.
- 4.7. Pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità del motivo di opposizione perché tardivamente proposto, il che preclude ogni questione sulla ritualità della notifica degli avvisi sottesi all'intimazione oggi opposta (cfr. Cass. n. 15116/2015; Cass. n. 27019/2008; Cass. n. 11338/2010), sulla prescrizione maturata anteriormente alle notifiche e sull'intervenuto pagamento del debito (peraltro non provato e soltanto ipoteticamente dedotto, avendo parte ricorrente dichiarato che *"non ha avuto alcuna spiegazione in merito, ovvero se siano stati pagati o meno, esattamente individuati o meno"*). Lo stesso dicasi per le censure mosse agli interessi riportati negli atti impositivi originari.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/04/2026

5. Posta l'inammissibilità – per i motivi suindicati – dei motivi oppositivi circa la prescrizione maturata fino alla data di notifica degli avvisi di addebito, deve ora affrontarsi la questione relativa alla prescrizione del diritto maturata successivamente a tale data. Infatti, sul punto il motivo di opposizione attiene a fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo; integra, dunque, opposizione all'esecuzione, proponibile *ex art.* 615 c.p.c. senza limiti di tempo.
6. L'opposizione è quindi ammissibile. E tuttavia, è infondata.
7. Sul punto, occorre verificare se siano trascorsi più di 5 anni dalla data di notifica degli avvisi di addebito (la cui validità è ormai incontestabile) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento “intermedia” del 133-2022-90003196-38/000, che costituisce il primo atto di esercizio del credito successivo agli avvisi di addebito, non potendosi considerare tale il preavviso di fermo n. 13380-2019-00001706 cui fa riferimento l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, dal momento che tale atto non è presente nei documenti di causa (di talché non è possibile verificare se contenesse il richiamo agli atti impositivi) e non può considerarsi validamente notificato, poiché risulta restituito al mittente per compiuta giacenza, senza che sull'A.R. sia indicata la ragione per la quale è avvenuto il deposito presso gli Uffici Postali, non essendo compilato il riquadro relativo ai motivi del mancato recapito.
- 7.1. Orbene, è pacifico che i crediti contributivi INPS soggiacciono al termine prescrizionale quinquennale (art. 3, co. 9, L. 335/1995), che resta tale anche qualora l'originario atto impositivo non venga opposto nei termini, cfr. Cass., Ss.Uu., n. 23397/2016.
- 7.2. Inoltre, occorre anche considerare che la prescrizione dei contributi la cui esecuzione è stata affidata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione è stata interessata dalla normativa emergenziale di cui agli artt. 67 e 68 D.l. n. 18/2020, conv. con modif. in L. n. 27/2020. In particolare, l'art. 67 D.l. cit. prevede che *“Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente.*



Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. [...] 4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159'.

L'art. 68, invece, dispone al primo comma che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; al secondo comma, stabilisce che “**le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche [...] agli atti di cui all'art. 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2019, n. 160**”; a sua volta, l'art. 1, co. 792, L. n. 160/2019 delinea gli atti della riscossione, richiamando, anche, alla lettera h), l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973.

Di conseguenza, la normativa emergenziale ha sospeso, oltre ai termini di versamento delle contribuzioni non scadute, anche le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione per il recupero dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. Tribunale di Reggio Calabria, n. 98/2025).

Tale sospensione dell'attività di riscossione ha comportato altresì la sospensione dei termini di prescrizione, atteso il richiamo operato all'art. 12 D.l. n. 159/2015, a mente del quale “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione.



controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (cfr. pure, sul punto, Corte d’Appello di Catanzaro, n. 292/2026; Corte d’Appello di Catanzaro, n. 114/2026, secondo cui “l’art. 67, c. 4, dell’anzidetto d.l. 8/2020 (conv. in l. 27/2020), operando un rinvio al citato art. 12 del d.lgs. 159/2015, giustifica comunque l’applicazione della sospensione dei termini di prescrizione che, a favore degli enti impositori, si è protratta fino alla data del 31 agosto 2021”).

- 7.3. Ebbene, posto che non può più essere messa in discussione la notifica degli atti impositivi, la prescrizione quinquennale incrementata di 541 giorni (per effetto della sospensione dall’08.03.2020 al 31.08.2021) non era ancora decorsa, alla data di notifica dell’intimazione di pagamento del 27.05.2022, per nessuno dei crediti di cui agli avvisi di addebito, considerando che il più risalente nel tempo (AVA n. 433-2016-0000095-33/000) è stato notificato irrittrattabilmente l’11.05.2016, per cui i crediti si sarebbero prescritti in data 04.11.2022 (11.05.2016 + 5 anni + 542 giorni).
- Pertanto, i crediti di cui all’AVA più risalente erano ancora attuali alla data di notifica dell’intimazione di pagamento intermedia, 27.05.2022. E lo stesso, *a fortiori*, vale per gli avvisi di addebito la cui data di notifica (non più contestabile) è successiva.
- 7.4. Orbene, considerato che l’intimazione di pagamento notificata il 27.05.2022 (e non opposta nei termini) ha interrotto la prescrizione, il termine estintivo del diritto si è “spostato” al 27.05.2027 e non era, con tutta evidenza, spirato alla data di notifica dell’intimazione oggi opposta.
8. Parimenti infondata è la domanda relativa all’intervenuto pagamento dei debiti *de quo*, laddove controparte riferisca tale pagamento come avvenuto successivamente alla notifica degli avvisi.
- 8.1. La deduzione circa l’avvenuto pagamento, infatti, si ribadisce che oltre ad essere generica ed ipotetica, non è sorretta da idoneo supporto probatorio.
- 9.1. Quanto, infine, alla censura relativa al calcolo degli interessi, si rappresenta che, come correttamente rammentato dall’INPS, l’entità degli interessi riportati negli atti impositivi originari doveva essere contestato entro i 40 giorni dalla notifica degli stessi (ovvero, in via recuperatoria, entro 40 giorni dalla notifica dell’atto che ha dato contezza del debito, e cioè, nel caso di specie, l’intimazione notificata il 27.05.2022); in ordine, invece, agli interessi indicati nell’intimazione opposta, vale richiamare Cass. n. 4376/2017, secondo



cui “*gli interessi di mora sono dovuti per legge [...] qualora il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella ed il tasso di interesse applicato è definito ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, mediante "D.M. Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento*”, e Cass. Ss.Uu. n. 22281/2022², che ha confermato che il rinvio effettuato dagli atti esecutivi alla normativa che disciplina gli interessi è sufficiente per dare conto dei criteri di calcolo degli interessi in parola.

- 9.2. Ciò posto, nel caso di specie l'intimazione di pagamento opposta riporta, per ogni casella in cui sono indicati gli interessi di mora, una nota a pie di pagina in cui si specifica che “*a tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n. 602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili- c.d. somme aggiuntive- nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili?*”.
- 9.3. Pertanto, la doglianza, peraltro generica dal momento che non si comprende quali siano gli interessi di cui si lamenta l'erroneità (se quelli di cui agli avvisi di addebito o quelli di cui all'intimazione di pagamento), non merita accoglimento.
10. In definitiva, per tutti i motivi che precedono, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
11. Ogni ulteriore questione assorbita.
12. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i criteri del D.M. n. 55/2014, espunta la fase istruttoria in quanto non espletata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso;

² Cass. Ss.Uu. n. 22281/2022: “*Il richiamo alla disposizione che regola il "tipo" di interesse richiesto e le norme che presiedono alla sua quantificazione, ivi predeterminate, consentono dunque al contribuente di individuare gli elementi essenziali dell'obbligazione complessivamente pretesa (cfr., in generale, Cass., 7 marzo 2022, n. 7278) ed il perimetro entro il quale l'amministrazione si è mossa per quantificare specificamente l'obbligazione degli interessi, onde eventualmente contestarla*”.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/04/2026

- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, liquidate per ciascuna parte ricorrente nella somma di euro 1.865,00, oltre accessori di legge, con distrazione per quanto attiene al procuratore dichiaratosi antistatario dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Crotone, lì 15.04.2026

Il Giudice del Lavoro

Raffaele Gennaro Talarico

